

COMUN GENERAL DE FASCIA



**REGOLAMENTO
SULL'ORGANIZZAZIONE E
SUL FUNZIONAMENTO DEL
CONSEI GENERAL DEL
COMUN GENERAL DE
FASCIA.**

(APPROVATO DAL CONSEI GENERAL CON LA DELIBERAZIONE
N. 23-2010 DEL 29 DICEMBRE 2010)

***REGOLAMENT
SU L'ORGANISAZION E SUL
FUNZIONAMENT DEL
CONSEI GENERAL DEL
COMUN GENERAL DE
FASCIA.***

(*APROÀ DAL CONSEI GENERAL CO LA DELIBERAZION
N. 23-2010 DAI 29 DE DEZEMBER DEL 2010*)

INDICE - SOMMARIO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	pagina	4
ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ALTRE NORME APPLICABILI	--	4
ARTICOLO 2	DELIBERAZIONE DEL REGOLAMENTO	--	4
ARTICOLO 3	PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E DEPOSITO DEL REGOLAMENTO	--	4
TITOLO II	SOGGETTI ED ORGANI DEL CONSEI GENERAL	--	4
CAPO I	IL PRESIDENTE ED I VICEPRESIDENTI	--	4
ARTICOLO 4	IL PRESIDENTE DEL CONSEI GENERAL	--	5
ARTICOLO 5	I VICEPRESIDENTI DEL CONSEI GENERAL	--	5
CAPO II	I CONSIGLIERI	--	5
ARTICOLO 6	I CONSIGLIERI	--	5
ARTICOLO 7	PRIMI ADEMPIMENTI	--	6
ARTICOLO 8	DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	--	6
ARTICOLO 9	DIRITTO DI INFORMAZIONE	--	6
ARTICOLO 10	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE E DECADENZA DALLA CARICA	--	6
ARTICOLO 11	DISSIONI DA CONSIGLIERE E SURROGAZIONE	--	7
CAPO III	I GRUPPI CONSILIARI	--	7
ARTICOLO 12	COSTITUZIONE	--	7
ARTICOLO 13	LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	--	8
CAPO IV	LE COMMISSIONI CONSILIARI	--	8
ARTICOLO 14	COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI	--	8
ARTICOLO 15	PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI	--	8
ARTICOLO 16	FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	--	9
ARTICOLO 17	FUNZIONI DELLE COMMISSIONI	--	9
ARTICOLO 18	DOVERE DI PARTECIPAZIONE E ASSENZA DEI COMPONENTI	--	9
ARTICOLO 19	COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI	--	10
TITOLO III	FUNZIONAMENTO DEL CONSEI GENERAL	--	10
CAPO I	SEDE E PRIMI ADEMPIMENTI	--	10
ARTICOLO 20	SEDE DELLE ADUNANZE	--	10
ARTICOLO 21	PRIMA SEDUTA DEL CONSEI GENERAL	--	10
ARTICOLO 22	PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSEI GENERAL	--	10
CAPO II	CONVOCAZIONE	--	11
ARTICOLO 23	CONVOCAZIONE DEL CONSEI GENERAL	--	11
ARTICOLO 24	ORDINE DEL GIORNO	--	11

CAPO III	ORDINAMENTO	--	12
ARTICOLO 25	SEDUTE DEL CONSEI GENERAL	--	12
ARTICOLO 26	SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSEI GENERAL	--	12
ARTICOLO 27	SEDUTE RISERVATE DEL CONSEI GENERAL	--	12
ARTICOLO 28	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI SOGGETTI ESTERNI	--	13
CAPO IV	DISCIPLINA DELLE SEDUTE	--	13
ARTICOLO 29	COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI	--	13
ARTICOLO 30	COMPORAMENTO DEL PUBBLICO	--	14
CAPO V	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	--	14
ARTICOLO 31	ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	--	14
ARTICOLO 32	QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	--	14
ARTICOLO 33	GESTIONE DEGLI INTERVENTI	--	14
ARTICOLO 34	DIRITTO DI INIZIATIVA ED ALTRE FACOLTÀ DEI CONSIGLIERI	--	15
ARTICOLO 35	PROPOSTE DI DELIBERAZIONI	--	16
ARTICOLO 36	PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI	--	16
ARTICOLO 37	INTERPELLANZE	--	17
ARTICOLO 38	INTERROGAZIONI	--	17
ARTICOLO 39	MOZIONI	--	18
ARTICOLO 40	ORDINI DEL GIORNO	--	18
CAPO VI	VOTAZIONI	--	19
ARTICOLO 41	LA VOTAZIONE	--	19
ARTICOLO 42	VOTAZIONI IN FORMA PALESE	--	19
ARTICOLO 43	VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE	--	20
ARTICOLO 44	VOTAZIONI SEGRETE	--	20
ARTICOLO 45	ESITO DELLE VOTAZIONI	--	21
ARTICOLO 46	DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI	--	21
ARTICOLO 47	OBBLIGO DI ASTENSIONE	--	21
CAPO VII	SEGRETERIA E VERBALI DELLE SEDUTE	--	21
ARTICOLO 48	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALLE ADUNANZE	--	21
ARTICOLO 49	SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO NELLE ADUNANZE CONSILIARI	--	22
ARTICOLO 50	VERBALE DELLA SEDUTA	--	22
ARTICOLO 51	CONSERVAZIONE, DEPOSITO ED APPROVAZIONE DEI VERBALI	--	23
ARTICOLO 52	LE DELIBERAZIONI DEL CONSEI GENERAL	--	23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ALTRE NORME APPLICABILI

1. Il presente regolamento viene adottato in ottemperanza al comma 5 dell'articolo 11 dello statuto del Comun General de Fascia (nel prosieguo indicato anche, per brevità, con l'acronimo "C.G.F.") approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1 per disciplinare, in conformità alle disposizioni di legge ed allo statuto medesimo, l'organizzazione ed il funzionamento del Consei General.
2. Per tutto ciò che non è previsto e disciplinato dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e quelle contenute nei regolamenti interni dei Consigli della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Trento.
3. Qualora, nel corso delle adunanze, si verificassero situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, il Presidente del Consei General decide applicando le disposizioni indicate nel comma precedente ed ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed al buon senso, dopo aver consultato il Segretario generale.

ARTICOLO 2

DELIBERAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Consei General approva e modifica il regolamento per il suo funzionamento in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver chiesto su di esso il parere preventivo dei sette Comuni della Val di Fassa in base al punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 dello statuto.
2. Il regolamento del Consei General del C.G.F. può essere modificato dallo stesso Consei su proposta di almeno un quarto dei suoi componenti.

ARTICOLO 3

PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E DEPOSITO DEL REGOLAMENTO

1. A cura del Segretario generale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito informatico del Comun General de Fascia, va consegnato in copia a tutti i componenti del Consei General insieme con la notifica della loro elezione alla carica ed una copia di esso deve essere depositata nella sala dell'adunanza durante i lavori assembleari del Consei General.

TITOLO II

SOGGETTI ED ORGANI DEL CONSEI GENERAL

CAPO I

IL PRESIDENTE ED I VICEPRESIDENTI

ARTICOLO 4

IL PRESIDENTE DEL CONSEI GENERAL

1. Il Presidente rappresenta il Consei General; lo convoca, lo presiede ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente sovrintende all'attività del Consei General, tutela la dignità del suo ruolo ed assicura che eserciti anch'esso tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e da questo regolamento.
3. Il Presidente prende atto delle proposte di deliberazione presentate al Consei General e cura gli adempimenti per la loro eventuale iscrizione all'ordine del giorno delle adunanze consiliari.
4. Provvede al proficuo funzionamento del Consei General, dà impulso ai lavori consiliari, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto del regolamento; a tal fine, dispone di tutti i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consei General e dei suoi componenti.

ARTICOLO 5 I VICEPRESIDENTI DEL CONSEI GENERAL

1. Il Presidente provvede a nominare, fra i due Vicepresidenti eletti dal Consei General secondo il comma 1 dell'articolo 11 dello statuto, il primo Vicepresidente.
2. Salvo che specifiche norme di legge, di regolamento o dello Statuto stabiliscano diversamente, in tutti i casi di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal primo Vicepresidente e, ove anche questi sia assente od impedito, dall'altro Vicepresidente.
3. Di norma, i due Vicepresidenti svolgono anche il compito di scrutatori nelle votazioni del Consei General; qualora fossero assenti o fossero chiamati a presiedere l'adunanza in vece del Presidente in conformità al comma precedente, il Consei general provvederà a sostituirli nominando, al suo interno, altri scrutatori.

CAPO II I CONSIGLIERI

ARTICOLO 6 I CONSIGLIERI

1. I componenti del Consei General assumono la denominazione di consiglieri.
2. I consiglieri assumono la carica all'atto della proclamazione dei risultati elettorali da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale e della loro nomina da parte dei consigli comunali oppure, in caso di surroga, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consei General.
3. Nella prima seduta dopo l'elezione di tutti i suoi componenti, il Consei General, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve provvedere alla convalida degli eletti a norma di legge.
4. I consiglieri sono legittimati ad esercitare le loro funzioni dal momento dell'avvenuta convalida sino all'elezione del nuovo Consei General; tuttavia, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi del C.G.F., il Consei General si limita ad adottare soltanto gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 7

PRIMI ADEMPIMENTI

1. Ai fini del recapito degli avvisi di convocazione e di ogni altro atto o comunicazione pertinente alla carica, i consiglieri devono comunicare per iscritto alla segreteria del C.G.F., entro 7 giorni dalla proclamazione della loro elezione o dalla loro nomina a consiglieri, i seguenti dati:

- a) il loro domicilio nel territorio del Comun General de Fascia;
- b) un numero di telefono o di fax;
- c) un indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 8 DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri, nel rispetto della legge, dello statuto e delle procedure stabilite da questo regolamento, hanno diritto di:

- a) chiedere la convocazione del Consei General;
- b) partecipare alle sedute del Consei General, prendere la parola, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione ed esprimere il proprio voto su ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno;
- c) presentare interrogazioni, interpellanze, domande d'attualità, mozioni ed ordini del giorno, secondo quanto stabilito nel Capo V del successivo Titolo III;
- d) costituirsi in gruppi consiliari secondo il successivo Capo III;
- e) far parte delle commissioni consiliari secondo quanto prevede il successivo Capo IV.

ARTICOLO 9 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Per esercitare i compiti che rientrano nel loro mandato, i consiglieri possono richiedere informazioni, prendere visione, avere copia o accesso a tutti gli atti di competenza del Comun General de Fascia presentando formale richiesta che indichi in maniera chiara e precisa le informazioni o la documentazione di cui hanno necessità.

2. Le richieste dovranno essere evase in tempi ragionevoli e compatibilmente con l'organizzazione interna degli uffici del C.G.F.

3. L'esercizio di tali diritti da parte dei consiglieri deve comunque avvenire nel rispetto delle norme di legge e di regolamento relative alla tutela della riservatezza dei dati personali (cd. "privacy").

ARTICOLO 10 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE E DECADENZA DALLA CARICA

1. Ogni consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consei General, salvo giustificato impedimento che dovrà essere comunicato preventivamente ed in tempo utile al Presidente o alla segreteria del C.G.F.; i verbali delle sedute devono indicare le assenze giustificate e quelle che non lo sono.

2. Quando un consigliere non intervenga a tre sedute consecutive senza averne dato giustificazione, il Presidente del Consei General avvia la procedura per dichiarare la sua eventuale decadenza dalla carica: a tal fine, ne dà comunicazione scritta all'interessato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla seduta del Consei General nella quale verrà discussa la proposta di decadenza, invitandolo a presentare le sue giustificazioni o controdeduzioni scritte fino al momento dell'apertura della discussione.

3. Il Consei General decide sulla proposta di decadenza a maggioranza dei presenti, tenendo conto delle controdeduzioni o delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato; la deliberazione che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi alla sua adozione.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza prima che questa sia terminata, prima di lasciare la sala deve avvisare il Presidente od il Segretario generale affinché ne sia presa nota a verbale.

ARTICOLO 11 DIMISSIONI DA CONSIGLIERE E SURROGAZIONE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo del Comun General de Fascia. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

2. In caso di dimissioni, decadenza, morte di un consigliere, e comunque quando un seggio di consigliere si renda vacante nel corso del mandato amministrativo per qualsiasi causa, il Consei General provvede alla surrogazione secondo le seguenti modalità:

- a) quando si renda vacante il seggio di un consigliere eletto a suffragio universale, il Consei General lo surroga nominando il candidato che, nella stessa lista elettorale alla quale apparteneva il consigliere il cui seggio si è reso vacante, segue immediatamente l'ultimo eletto per numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età;
- b) quando si renda vacante il seggio di un consigliere eletto da un consiglio comunale, il Presidente del Consei General richiede per iscritto al Comune competente di eleggere un sostituto entro un termine congruo.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 12 COSTITUZIONE

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare.

2. Ogni gruppo è costituito da almeno tre consiglieri.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente, entro la prima seduta del Consei General neoeletto, la loro composizione ed il nome del capogruppo: in mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze personali.

4. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente, entro la prima seduta utile successiva del Consei General, le eventuali variazioni nella composizione del gruppo e del capogruppo.

5. I consiglieri subentrati nel corso del mandato amministrativo sono tenuti a presentare al Presidente la dichiarazione di adesione o di appartenenza ad un gruppo entro la prima seduta utile del Consei General.

6. È comunque garantita ad ogni consigliere la possibilità di costituire, nel corso del mandato amministrativo, altri gruppi, di aderire ad altri gruppi o di recedere dal gruppo di cui faceva parte.

7. I consiglieri che, nei termini previsti, non avranno dichiarato la loro appartenenza ad un gruppo o che non costituiscono un gruppo per mancanza del numero minimo stabilito, faranno parte del gruppo misto.

8. I consiglieri che dichiarino di non aderire neppure al gruppo misto non godono delle prerogative dei gruppi consiliari.

ARTICOLO 13 LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei capigruppo, costituita da tutti i capigruppo nominati ai sensi dell'articolo precedente, è organismo consultivo del Presidente.
2. La Conferenza dei capigruppo coadiuva il Presidente nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consei General ed esamina le questioni relative all'interpretazione del presente regolamento.
3. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente ogniqualvolta egli ritenga necessaria una consultazione dei capigruppo.
4. La convocazione è disposta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione è inviato, almeno tre giorni prima di quello in cui si terrà la riunione, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax comunicato da ogni capogruppo alla segreteria generale. In caso di urgenza, la Conferenza dei capigruppo può essere convocata dal Presidente prescindendo dall'osservanza delle modalità e dei termini così stabiliti.
5. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo sono validamente costituite quando siano presente il Presidente ed almeno la metà dei capigruppo.
6. I capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del loro gruppo a partecipare alle riunioni della Conferenza, nel caso in cui siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Le funzioni di segreteria della Conferenza dei capigruppo sono affidate dal Presidente ad un componente della stessa, che avrà così il compito di verbalizzare succintamente quanto avviene nelle riunioni e quanto la Conferenza andrà a decidere. Qualora particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di segreteria potranno essere svolte anche da personale dipendente del Comun General de Fascia.

CAPO IV LE COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 14 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Consei general può costituire commissioni per l'esame di problematiche particolari, stabilendo con apposita deliberazione la loro composizione e le loro competenze.
2. Di norma, i componenti di ogni commissione devono essere in maggioranza consiglieri del Comun General de Fascia.
3. In ogni commissione viene garantita la rappresentanza della minoranza consiliare, sempre che ciò sia possibile, e nel rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranza esistente all'interno del Consei General.

ARTICOLO 15 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente del Consei General convoca la prima seduta di ognuna delle commissioni e ne assume la presidenza provvisoria. Nella stessa seduta si provvede, con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei commissari, all'elezione del presidente della commissione.
2. In caso di assenza od impedimento, il presidente della commissione è sostituito da un altro commissario designato dallo stesso presidente ad esercitare le funzioni vicarie.
3. Il presidente convoca e presiede la commissione; la convocazione è disposta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare; l'avviso di

convocazione è inviato, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene la riunione, all'indirizzo di posta elettronica od al numero di fax comunicato da ogni componente della commissione alla segretaria generale. Della convocazione è data comunicazione, con le stesse modalità e negli stessi termini, anche al Procurador ed ai componenti del Consei de Procura, inviando loro l'ordine del giorno della riunione.

ARTICOLO 16 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei loro componenti.
2. Il Procurador ed i membri del Consei de Procura possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni.
3. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
4. Il presidente affida l'incarico di espletare le funzioni di segreteria della commissioni ad uno dei suoi componenti, che avrà dunque il compito di verbalizzare succintamente quanto avviene nelle riunioni e quanto la commissione andrà a discutere ed a decidere. Qualora particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di segreteria potranno essere svolte anche da personale dipendente del Comun General de Fascia.
5. Il presidente della commissione, sentiti gli altri commissari, potrà disporre la convocazione anche di esperti esterni, che parteciperanno ai lavori della commissione senza diritto di voto.

ARTICOLO 17 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni, nell'ambito della loro funzione consultiva, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consei General e di argomenti di interesse generale per la comunità locale. Possono essere incaricate, altresì, di compiere studi e verifiche nell'ambito delle materie assegnate alla loro competenza.
2. Sulle funzioni esercitate in base al comma precedente, le commissioni riferiscono al Consei General con apposite relazioni. I risultati degli studi, delle verifiche e delle indagini conoscitive sono riferiti al Consei General dal presidente della commissione entro i termini appositamente fissati per l'espletamento dell'incarico.
3. Le commissioni, nell'ambito della loro funzione propositiva su argomenti di loro competenza, inviano relazioni da sottoporre al Consei de Procura, al Consei di Ombolc ed al Consei General per la discussione e per l'eventuale approvazione con apposita deliberazione dell'organo competente.

ARTICOLO 18 DOVERE DI PARTECIPAZIONE E ASSENZA DEI COMPONENTI

1. I componenti delle commissioni hanno il dovere di partecipare alle riunioni delle stesse.
2. Qualora un commissario non possa, per giustificato motivo, intervenire alle riunioni, ne informa il Presidente prima dell'inizio della seduta: la mancata comunicazione dell'assenza, salvo il caso di impossibilità oggettiva, equivale ad assenza ingiustificata; i nomi degli assenti ingiustificati sono riportati nel verbale della riunione.
3. Il componente che non partecipi a tre riunioni consecutive della commissione senza giustificato motivo decade dalla carica. Il presidente della commissione, accertate le condizioni per la decadenza di un componente, ne dà comunicazione al Presidente del Consei General, che provvede ad inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva del Consei la dichiarazione di decadenza e la nomina di un nuovo commissario.

ARTICOLO 19
COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI

1. Le norme di questo Capo IV sulle commissioni consiliari si applicano anche alle commissioni previste da leggi e regolamenti specifici, sempre che siano compatibili con le disposizioni che prevedono e disciplinano tali commissioni e con quelle relative al loro funzionamento eventualmente emanate dagli organi competenti.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSEI GENERAL

CAPO I
SEDE E PRIMI ADEMPIMENTI

ARTICOLO 20
SEDE DELLE ADUNANZE

1. Il Consei General si riunisce, di norma, nella sede del Comun General de Fascia.
2. Per motivi particolari le adunanze consiliari possono svolgersi anche in altra sede che il Presidente determina sentiti il Procurador e il Consei de Ombolc, informandone i Consiglieri il Consei de Procura ed il pubblico.
3. Nella sede dove si tengono le adunanze devono essere esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Europa, la bandiera ladina e del Comun general de Fascia.

ARTICOLO 21
PRIMA SEDUTA DEL CONSEI GENERAL

1. Il Consei General è convocato entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenere la sua prima seduta entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è inviato a tutti i consiglieri dal consigliere più anziano di età e deve contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare previsti per la prima seduta.
3. L'avviso va inviato per e-mail e/o per fax agli indirizzi comunicati dai singoli consiglieri in base al precedente articolo 7 oppure, quando queste modalità di invio non fossero possibili, mediante posta raccomandata indirizzata al domicilio dei consiglieri nel territorio del C.G.F.
4. La presidenza della prima seduta è assunta dal consigliere più anziano di età, che la esercita fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente del Consei General.
5. Il presidente dell'adunanza dispone affinché venga fatto l'appello nominale dei presenti e nomina due consiglieri quali scrutatori; constatata, quindi, la validità dell'adunanza, pone in discussione il primo argomento iscritto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 22
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSEI GENERAL

1. Nella prima seduta del Consei General neoeletto si procede:
 - a) alla convalida, da parte del Consei General, del Procurador e dei consiglieri eletti, previo esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità di ognuno di loro;

- b) all'elezione del Presidente del Consei General su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri; la proposta può venire formulata e presentata, scritta e firmata, anche nel corso della seduta;
- c) all'elezione dei due Vicepresidenti del Consei General;
- d) al giuramento del Procurador;
- e) alla presentazione ed alla comunicazione, da parte del Procurador, del Consei de Procura, del Vizeprocudador e delle competenze agli stessi attribuite;
- f) alla presentazione delle linee programmatiche da parte del Procurador.

CAPO II CONVOCAZIONE

ARTICOLO 23 CONVOCAZIONE DEL CONSEI GENERAL

1. Il Consei General è convocato dal Presidente, normalmente d'intesa col Procurador e con il Consei de Procura, sulla base di apposito ordine del giorno, almeno cinque giorni liberi prima della data della seduta. In caso di urgenza motivata, tale termine può essere ridotto a ventiquattro ore. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci secondo lo statuto ed il presente regolamento.
2. Il Presidente dispone la convocazione del Consei general anche quando lo richiedano, in base al comma 2 dell'articolo 11 dello statuto, il Consei di Ombolc o almeno un quinto dei suoi componenti. In questi casi, chi richiede la convocazione deve presentare per iscritto e in modo preciso gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, corredati da idonea documentazione; la convocazione deve essere fatta entro sette giorni da quando la richiesta viene protocollata dagli uffici del C.G.F. e la data della riunione va fissata entro i successivi quindici giorni, iscrivendo al primo punto dell'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.
3. La convocazione è disposta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.
4. Salvo diversa volontà espressa dal consigliere, l'avviso di convocazione è inviato ai componenti del Consei General mediante posta elettronica all'indirizzo segnalato e/o per fax al numero comunicato da ogni consigliere. Qualora non fosse possibile inviare l'avviso di convocazione con le modalità appena dette, esso verrà inviato al domicilio del consigliere nel territorio del Comun General de Fascia mediante raccomandata postale o con altro mezzo equivalente.
5. La documentazione predisposta a corredo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e di supporto alla discussione è accessibile a tutti i consiglieri negli uffici del Comun General de Fascia nei termini stabiliti nel precedente comma 1.

ARTICOLO 24 ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni adunanza del Consei General ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, ai consiglieri, al Procurador, al Consei de Procura ed anche al Consei di Ombolc, ma soltanto per gli argomenti indicati dall'articolo 14 dello statuto.
3. Spetta al Presidente stabilire l'elenco delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno, dando di norma priorità alle interrogazioni, interpellanze, mozioni e simili.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con la concisione necessaria, ma con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Nell'ordine del giorno, sono indicati distintamente gli argomenti da trattare in seduta riservata.
6. L'ordine del giorno viene pubblicato sull'albo e sul sito informatico del Comun General de Fascia e va trasmesso anche ai Comuni dell'ambito affinché lo pubblichino al loro albo, al Servizio della Provincia autonoma di Trento competente in materia di autonomie ed enti locali ed agli organi di informazione.

CAPO III ORDINAMENTO

ARTICOLO 25 SEDUTE DEL CONSEI GENERAL

1. Le sedute del Consei General sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati; il numero dei presenti viene accertato dal Segretario generale anche a mezzo di appello nominale.
2. La presenza del numero legale va accertata all'inizio dell'adunanza e può essere verificata anche nel corso dei lavori conteggiando soltanto i consiglieri che sono presenti al momento delle votazioni, senza tener conto di chi non è presente in sala e di chi, nelle votazioni a scrutinio segreto, rifiuta la scheda di votazione dichiarando la propria contrarietà o la propria astensione.
3. Qualora in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza stabilita, si procede ad una seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, senza apportare cambiamenti all'ordine del giorno predisposto per la prima. In caso di seconda convocazione, la seduta è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati.
4. Alle adunanze del Consei General hanno diritto di partecipare e di intervenire nel dibattito, ma senza diritto di voto, anche:
 - a) in base all'articolo 10, comma 1, dello statuto, il consigliere provinciale ladino eletto nel collegio della Valle di Fassa ai sensi della legge elettorale provinciale (L.P. 5 marzo 2003, n. 2 e s.m.i.);
 - b) in base all'articolo 15, comma 3, dello statuto, i componenti del Consei di Ombolc;
 - c) i membri del Consei de Procura che fossero stati scelti all'esterno del Consei General.
5. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m.i., dell'art. 16 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e s.m.i e dell'articolo 18 dello statuto del C.G.F., nelle adunanze del Consei General i suoi componenti possono usare, nei loro interventi, la lingua ladina, assicurando tuttavia l'immediata traduzione in italiano qualora lo richiedano altri membri che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.
6. Durante le sedute del Consei General non è ammesso, di norma, alcun tipo di registrazione sonora o visiva da parte di soggetti estranei, a meno che il Presidente lo consenta espressamente.

ARTICOLO 26 SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSEI GENERAL

1. Le sedute del Consei General sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente ed eccettuati i casi in cui, con espressa motivazione, il Consei stesso non disponga altrimenti.
2. Chiunque può assistere alle sedute pubbliche, prendendo posto negli spazi destinati al pubblico.

ARTICOLO 27 SEDUTE RISERVATE DEL CONSEI GENERAL

1. La seduta del Consei General si tiene in forma riservata quando vengono trattati argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta riservata sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando, nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, emerga la necessità di esprimere giudizi o valutazioni su qualità od attitudini soggettive o di affrontare questioni che attengano alla riservatezza personale ed alla "privacy" tutelate ai sensi delle norme vigenti, il Presidente invita i consiglieri ad interrompere la discussione e propone al Consei di deliberare, a maggioranza dei presenti, di proseguire la trattazione dell'argomento in seduta riservata; prima di autorizzare la ripresa dei lavori, il Presidente dispone affinché le persone estranee al Consei General escano dalla sala.
4. Durante le sedute riservate gli apparecchi di registrazione eventualmente ammessi devono essere spenti.
5. I membri del Consei de Procura e del Consei di Ombolc, così come il Segretario generale, rimangono presenti alle adunanze riservate, al pari degli altri componenti del Consei General, a meno che non siano obbligati ad astenersi dalla deliberazione e ad allontanarsi dalla sala ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 28 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI SOGGETTI ESTERNI

1. Il Presidente può invitare ai lavori ed alle sedute del Consei General, anche su loro richiesta, soggetti esterni la cui partecipazione sia utile per un più efficiente svolgimento dell'attività e per quant'altro risulti necessario all'esame, all'approfondimento ed alla migliore conoscenza degli argomenti da discutere.
2. I soggetti esterni hanno facoltà di parola nei limiti e con le modalità assentite dal Presidente.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ARTICOLO 29 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Durante le sedute del Consei General i consiglieri devono assumere un comportamento decoroso, confacente al prestigio ed alla dignità dell'istituzione che rappresentano, ispirato ai principi della normale e pacifica convivenza, rispettoso dei diritti e dell'onorabilità delle persone.
2. Il Presidente adotta tutti i provvedimenti che ritenga opportuni affinché la seduta si svolga correttamente, secondo gli elementari principi del civile confronto democratico e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale del Consei General e dei diritti di ogni consigliere.
3. Nella discussione degli argomenti, i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, che devono comunque riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, facendo sempre salvo quanto prevede il comma 3 del precedente articolo 27.
4. Se un consigliere non rispetta tali criteri di comportamento, il Presidente del Consei General lo richiama. Dopo il secondo richiamo, od anche quando un consigliere, indipendentemente dai richiami precedenti, si rendesse autore di fatti di particolare gravità come tumulti o disordini durante la seduta o trascendesse ad ingiurie, minacce o vie di fatto, il Presidente può disporre l'espulsione dalla sala per il resto della seduta.
5. Qualora, durante l'adunanza del Consei General, la situazione degenerasse in modo da non poter proseguire l'attività secondo i normali principi democratici e della normale e pacifica convivenza, il Presidente può disporre la sospensione della seduta.
6. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine in aula spettano al Presidente che, per questo, può avvalersi della collaborazione di chiunque ritenga opportuno.

ARTICOLO 30
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico può assistere alle riunioni del Consei General negli appositi spazi ad esso riservati.
2. Durante la seduta, le persone presenti devono mantenere un contegno corretto e rimanere in silenzio, astenendosi da comportamenti che potrebbero recare disturbo all'attività del Consei General o pregiudicare la libertà di pensiero dei consiglieri od influenzare la loro libertà di espressione.
3. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione dalla sala di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente regolamento.

CAPO V
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ARTICOLO 31
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consei General procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere tuttavia modificato per decisione del Presidente od anche su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei componenti del Consei si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consei General con votazione a maggioranza assoluta dei presenti, senza discussione.
2. Il Consei General non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza, salvo quanto prevedono il comma seguente ed il successivo articolo 32.
3. Nel corso della seduta, il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità, può fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno relativamente a fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata o per i quali vengano presentate dai consiglieri domande di attualità: questi argomenti non potranno comunque essere oggetto di formale deliberazione.

ARTICOLO 32
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando almeno tre consiglieri richiedono che un argomento non venga discusso, precisandone i motivi; la questione pregiudiziale è posta in votazione prima di trattare l'argomento da discutere e/o prima di deliberare su di esso, proponendo che venga ritirato.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto, da almeno tre consiglieri, il rinvio della trattazione di un argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi; la questione sospensiva viene votata prima di trattare l'argomento proposto e/o prima di votare sullo stesso e, se la questione sospensiva viene accolta ed approvata, l'argomento sospeso verrà trattato in una successiva seduta del Consei General.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive può intervenire, per non oltre tre minuti, un solo consigliere per ogni gruppo.
4. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consei General decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

ARTICOLO 33
GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1. Chi intende intervenire su un argomento in discussione ne fa richiesta al Presidente, il quale concede la parola, secondo l'ordine di iscrizione, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

2. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamare al rispetto del presente regolamento o dei tempi di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
3. Il numero degli interventi di ciascun consigliere su ogni singolo argomento non può essere superiore a due, esclusi l'eventuale dichiarazione di voto e l'intervento per fatto personale. Il primo intervento non può superare, di norma, il limite massimo di cinque minuti; viene riconosciuto il diritto di replica come secondo intervento, per un tempo di non oltre due minuti; anche la dichiarazione di voto non può superare il tempo massimo di due minuti.
4. Il consigliere può intervenire per "fatto personale" quando sia fatto oggetto di rilievi personali o quando gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse; l'intervento non può superare i tre minuti e deve precisarne i motivi; il Presidente decide in ordine alla sussistenza o meno dell'ipotesi del "fatto personale".
5. Qualora l'oratore superi i limiti di tempo stabiliti, il Presidente lo invita a concludere e, se questi non ottempera, gli toglie la parola.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; se, dopo due richiami del Presidente a rispettare l'argomento in discussione, un consigliere continuasse a discostarsene, il Presidente può togliergli la parola.
7. Nella stessa seduta, non è ammesso ritornare su una discussione già chiusa, a meno che non lo decida il Consei General con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
8. Nel caso della trattazione di atti fondamentali quali lo statuto, il bilancio di previsione, il rendiconto, gli atti di pianificazione e di programmazione delle opere pubbliche o del territorio, i servizi pubblici locali, i criteri ed indirizzi generali, le linee programmatiche e simili, il Presidente può autorizzare, su richiesta, l'estensione della durata degli interventi.
9. Qualora debba essere letta una relazione su un determinato argomento per il quale il consigliere abbia uno speciale incarico di riferire al Consei General, oppure il compito di relazionare in ordine ai lavori di una commissione, l'intervento potrà avere la durata allo scopo necessaria.
10. Per l'esame di argomenti di particolare importanza od urgenza, il Consei General può stabilire, anche durante la trattazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, un limite massimo al dibattito, fissando i tempi degli interventi o delle repliche o delle dichiarazioni di voto.
11. Il Presidente, in presenza di particolari circostanze, può sempre disporre brevi sospensioni della seduta, anche su richiesta di singoli consiglieri o dei Capigruppo.

ARTICOLO 34 DIRITTO DI INIZIATIVA ED ALTRE FACOLTÀ DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri possono proporre al Consei General l'adozione di deliberazioni ed anche emendamenti agli atti iscritti all'ordine del giorno ed hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e domande di attualità su argomenti che rientrano nelle competenze del Comun General de Fascia o che interessano comunque la vita e l'attività della comunità locale.
2. Le proposte di deliberazione, le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno devono essere presentati con le modalità indicate negli articoli seguenti; devono sempre essere formulati per iscritto, firmati da chi li propone o li presenta, e vanno consegnati, in orario d'ufficio, alla segreteria del C.G.F. che, su richiesta, ne rilascia ricevuta.
3. Gli emendamenti e le domande attualità possono essere presentati per iscritto oppure anche nel corso della seduta, con le modalità indicate nel comma precedente e nel successivo articolo 36.
4. Le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni, gli ordini del giorno sono iscritti fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile del Consei General che sarà convocata dopo che sono stati presentati e vanno trattati nella parte iniziale dell'adunanza, secondo l'ordine cronologico in cui sono pervenuti al protocollo del C.G.F.
5. In ogni seduta verrà dedicato alla trattazione delle interpellanze, delle interrogazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e delle domande di attualità un tempo complessivo non superiore ad un'ora, garantendo

comunque il completamento della discussione in corso alla scadenza di questo tempo; dopodiché, il Presidente rinverrà alla successiva adunanza la trattazione di quanto non è stato esaurito.

6. Su proposta del Presidente o di chi le ha presentate, interpellanze, interrogazioni e mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono trattate contemporaneamente, fornendo per esse risposte uniche, sempre che nessuno si opponga.

ARTICOLO 35 PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni nelle materie di competenza del Consei General.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, firmata da uno o più consiglieri proponenti ed accompagnata da una relazione illustrativa, va inviata al Presidente del Consei General, che la trasmette al Servizio competente ed al Segretario generale per la relativa istruttoria e per l'espressione dei pareri preventivi richiesti dalla normativa vigente; l'istruttoria comprende anche la verifica che la proposta rientri nelle competenze del Consei.

3. Qualora la proposta di deliberazione risulti estranea alle competenze del Consei General oppure non legittima o non possa trovare la necessaria copertura finanziaria, il Presidente informa sollecitamente il proponente o i proponenti che non può essere sottoposta all'esame del Consei.

4. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consei General, indicando, con l'oggetto, il consigliere o i consiglieri proponenti, i quali possono illustrare la proposta al Consei che la discute e si pronuncia su di essa secondo quanto prevedono gli altri articoli di questo Titolo III del regolamento.

ARTICOLO 36 PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte degli atti di carattere generale (regolamenti, piani, programmi, relazioni e simili) iscritte all'ordine del giorno del Consei General.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le sostituzioni di parte del testo dei suddetti atti di carattere generale da sottoporre all'approvazione del Consei.

3. Gli emendamenti, formulati per iscritto e firmati dal proponente, vanno presentati al Presidente del Consei General:

a) almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza: in questo caso vengono subito trasmessi al Segretario generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria ed acquisisce gli eventuali pareri necessari, per allegarli alla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del Consei General;

b) oppure anche nel corso della seduta, fino al momento in cui viene chiusa la discussione sulla proposta di deliberazione: in questo caso, il Segretario, su richiesta del Presidente, esprime, per quanto possibile e nell'ambito delle sue competenze, il suo parere; qualora ciò non fosse possibile per la necessità di acquisire gli elementi di valutazione occorrenti, anche in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e/o contabile di quanto propone l'emendamento, il Presidente, su richiesta del Segretario, proporrà che la trattazione della proposta di deliberazione, con gli emendamenti su di essa presentati, venga rinviata alla successiva adunanza del Consei General.

4. Gli emendamenti sono letti ed illustrati, per non più di tre minuti, dal proponente o dal primo firmatario, qualora fossero presentati da più consiglieri; dopo l'illustrazione di un emendamento, ciascun consigliere può intervenire per non più di due minuti.

5. Il Presidente potrà sempre imporre un limite al tempo complessivo dedicato alla trattazione degli emendamenti.

6. Non sono ammessi emendamenti con finalità palesemente ed esclusivamente ostruzionistiche.

7. Gli emendamenti vengono votati singolarmente e, se approvati, andranno votati anche insieme con la votazione conclusiva sull'originaria proposta del provvedimento, come è stato successivamente emendato.
8. Un emendamento ritirato dal proponente non può essere fatto proprio e ripresentato da altri consiglieri.

ARTICOLO 37 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente, al Procurador, al Consei de Procura o al Consei di Ombolc, senza necessità di motivarla, per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una determinata questione.
2. L'interpellanza deve essere formulata per iscritto, deve essere firmata da uno o più consiglieri e va presentata ad un ufficio del Comun General de Fascia, che provvederà a farla registrare nel protocollo ed anche a rilasciarne ricevuta, qualora lo richiedesse chi la presenta, ed a comunicarla tempestivamente al Procurador ed al Presidente del Consei General.
3. La risposta all'interpellanza deve essere fornita a chi l'ha presentata entro trenta giorni dalla data in cui è stata registrata al protocollo del C.G.F.
4. Le interpellanze, con le risposte ad esse fornite, sono di norma iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva del Consei General, seguendo l'ordine cronologico della loro presentazione, fatto salvo quanto prevede il successivo comma 6.
5. Il Presidente dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno e delle risposte fornite da chi di competenza.
6. Se la risposta non fosse stata fornita o non fosse disponibile, l'interpellanza verrà inserita all'ordine del giorno della successiva seduta del Consei General. La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta quando, per fornirla, risulti necessario acquisire particolari informazioni o documenti non immediatamente disponibili o comunque quando necessiti di particolare e specifico approfondimento: in questi casi, verranno indicati i tempi - che non potranno comunque superare, di norma, i sessanta giorni - entro cui la risposta verrà fornita.
7. Dopo letta la risposta scritta, l'interpellante può intervenire per non più di tre minuti per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto; qualora l'interpellanza fosse stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno di loro.
8. Se chi ha presentato l'interpellanza non si riterrà soddisfatto della risposta avuta, potrà chiedere di trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva del Consei General.
9. Venuti meno l'oggetto o lo scopo dell'interpellanza, chi l'ha presentata potrà ritirarla prima ancora della sua lettura; se l'interpellanza è stata presentata da più consiglieri, per ritirarla occorre il consenso di tutti i firmatari. L'interpellanza si intende rinviata qualora, al momento della sua trattazione, sia assente chi l'ha presentata; qualora l'interpellanza sia stata firmata da più proponenti, la presenza anche di uno soltanto di loro ne impedisce il rinvio.

ARTICOLO 38 INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente, al Procurador, al Consei de Procura o al Consei di Ombolc, senza necessità di motivarla, per conoscere se un determinato fatto sia vero, se una determinata circostanza sussista o meno, se il Procurador o l'organo esecutivo abbiano avuto notizie in ordine ad una determinata questione e se tali informazioni siano esatte, se l'organo esecutivo od il Procurador abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare e, in generale, per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività del Comun General de Fascia.
2. Non sono ammesse interrogazioni su argomenti estranei alla competenza degli organi del C.G.F.

3. Si applicano alle interrogazioni le disposizioni dell'articolo precedente, in quanto compatibili.
4. Dopo la lettura dell'interrogazione, chi l'ha presentata oppure il primo dei firmatari ha a disposizione tre minuti al massimo per fornire delucidazioni in ordine ad essa; dopo letta la risposta, l'interrogante o il primo dei firmatari può intervenire solamente per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto della risposta.

ARTICOLO 39 MOZIONI

1. La mozione consiste in una richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura tecnica od amministrativa su di un argomento che rientri nella competenza del Comun General de Fascia allo scopo di sollecitare l'adozione di un'eventuale deliberazione al riguardo, indipendentemente dal fatto che l'argomento stesso sia già stato oggetto o meno di una interrogazione o di una interpellanza.
2. La proposta non potrà avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori, ma dovrà limitarsi a fornire indicazioni di natura politico-amministrativa in ordine all'adozione di successivi provvedimenti da parte degli organi competenti del C.G.F. La mozione deve essere formulata in maniera completa fin da quando viene presentata ed avere la forma di una proposta di deliberazione; tuttavia essa non è soggetta ai pareri preventivi di regolarità tecnico-amministrativa e contabile previsti dalla normativa vigente.
3. Per la presentazione delle mozioni si applicano le regole stabilite dal comma 2 del precedente articolo 37.
4. Alla discussione ed all'approvazione delle mozioni si applicano le norme stabilite per la discussione e l'approvazione delle proposte di deliberazione, in quanto compatibili.
5. Le mozioni di censura e di sfiducia al Procurador ed ai componenti del Consei de Procura trovano la loro speciale e specifica disciplina nell'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) dello statuto del Comun General de Fascia.

ARTICOLO 40 ORDINI DEL GIORNO

1. Su ogni argomento sottoposto al Consei General possono essere presentati ordini del giorno, che consistono in suggerimenti, istruzioni e direttive agli organi di amministrazione in merito all'esecuzione ed all'attuazione delle decisioni alle quali gli ordini del giorno si riferiscono. Gli ordini del giorno non costituiscono, dunque, provvedimenti amministrativi con effetti giuridici immediatamente obbligatori e, come tali, non sono soggetti ai pareri preventivi di regolarità tecnico-amministrativa e contabile previsti dalla normativa vigente.
2. Anche gli ordini del giorno, come le mozioni, devono essere formulati in maniera completa fin da quando vengono presentati e devono avere forma simile ad una deliberazione.
3. Non possono essere proposti, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate in precedenza dal Consei General, a meno che questo non decida diversamente.
4. Gli ordini del giorno vengono trattati, secondo l'ordine in cui sono stati presentati, dopo che è stata ultimata la discussione sull'argomento col quale hanno attinenza. La votazione ha luogo dopo la loro illustrazione da parte del presentatore o dei presentatori e dopo l'intervento del Presidente del Consei General o del Procurador o del membro del Consei de Procura competente per materia.
5. Chi ha presentato l'ordine del giorno ha a disposizione, per illustrarlo, un tempo massimo complessivo di tre minuti; lo stesso tempo massimo complessivo deve essere rispettato dal Presidente, dal Procurador o dal Conseier de Procura competente nelle loro repliche.

CAPO VI VOTAZIONI

ARTICOLO 41 LA VOTAZIONE

1. I consiglieri esprimono il loro voto normalmente in forma palese per alzata di mano con le modalità di cui all'articolo seguente.
2. La votazione viene effettuata in forma segreta quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo statuto, nel caso in cui la seduta sia stata dichiarata riservata ai sensi del precedente articolo 27 o quando questa venga richiesta da almeno un quinto dei consiglieri presenti all'adunanza.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che nei casi in cui siano previste espressamente dalla legge.
4. La votazione non può aver luogo se, al momento della stessa, i consiglieri non sono presenti nel numero necessario affinché l'adunanza sia validamente costituita.
5. Su ogni argomento, vengono votati nell'ordine:
 - a) le eventuali questioni pregiudiziali e/o sospensive, che vengono votate prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la relativa deliberazione, a seconda del momento in cui le questioni stesse vengono sollevate;
 - b) gli eventuali ordini del giorno;
 - c) le eventuali proposte di emendamento.
6. Nel caso di documenti redatti in forma di articolato, il Presidente può proporre al Consei General di esprimersi mediante votazione sugli articoli segnalati ovvero articolo per articolo: in entrambi i casi, deve comunque seguire la votazione sul testo complessivo del documento.
7. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modificazioni vengono quindi votati, conclusivamente, nel testo definitivo quale risulta dallo schema originario modificato in conformità a quanto deciso in precedenza, così come stabilisce il comma 7 del precedente articolo 36.
8. Ogni proposta di deliberazione richiede una votazione distinta.
9. Salvo che non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, le deliberazioni si intendono approvate - in conformità all'attuale articolo 11, comma 4, dello statuto - quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consei General presenti in sala.

ARTICOLO 42 VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano, di regola, per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, quindi coloro che sono contrari ed, infine, coloro che dichiarano di astenersi.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del Segretario generale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Il Presidente dispone la controprova, in ogni caso, se una votazione per alzata di mano fosse dubbia nel suo risultato; nel caso di persistente incongruità del risultato, il Presidente può fare effettuare una nuova, ulteriore votazione per appello nominale.

ARTICOLO 43
VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1. Alle votazioni per appello nominale si procede quando sono prescritte dalla legge o dallo statuto oppure quando in tal senso si sia pronunciato il Consei General, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei suoi componenti presenti.
2. Il Presidente precisa al Consei General del *“sì-èi”*, favorevole alla deliberazione proposta, e del *“no-na”*, alla stessa contrario.
3. Il Segretario generale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono pronunciando ad alta voce *“sì-èi”* oppure *“no-na”*; il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e dello stesso Segretario.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ARTICOLO 44
VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di norma, a mezzo di schede predisposte dalla segreteria generale, uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento.
2. Il Presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda, avvertendo della dichiarazione che vi può essere iscritta ed illustrandone il significato; ordina quindi l'appello ed ogni consigliere deposita nell'urna la propria scheda.
3. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre alla dichiarazione di cui al comma precedente e che potrebbero servire ad individuare il votante determinano la nullità del voto.
4. Quando si devono eleggere persone in un numero ben determinato, i nomi segnati in eccedenza a tale numero si considerano non apposti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario generale e degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, proclamando il risultato e comunicandolo al Consei General.
7. Il numero delle schede restituite deve corrispondere al numero dei votanti, che è dato dal numero dei presenti meno quello di coloro che hanno dichiarato espressamente di astenersi o la loro contrarietà, allontanandosi dalla sala o rifiutando la scheda di votazione.
8. Nei casi di irregolarità, e quando il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale.
10. Ogni volta che il Comun General de Fascia deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni od organismi e quando le norme relative richiedano la necessaria designazione anche di rappresentanti della minoranza, i rappresentanti medesimi devono essere proposti pubblicamente nell'adunanza e vanno eletti col sistema di votazione *“a voto limitato”*. In questi casi, ciascun consigliere può votare per un numero di candidati pari o inferiore a quello dei nominativi da eleggere e vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Sono comunque fatte salve modalità diverse espressamente previste dalla legge.
11. Quando si proceda a nomine o a deliberazioni concernenti persone, la votazione è normalmente segreta, salvo che il Consei General, col consenso unanime di tutti i presenti, decida di procedere a votazione palese.

ARTICOLO 45 ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza diversa, ogni deliberazione del Consei General è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti alla votazione: la maggioranza assoluta si ha quando il numero dei voti a favore supera di almeno uno la metà del numero dei votanti, se tale numero è pari; se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero che supera di uno il numero dei votanti.
2. Nelle votazioni in forma palese, i consiglieri che si astengono dal voto si computano sia nel numero dei presenti necessario a rendere validamente costituita l'adunanza, che nel numero dei votanti.
3. Nelle votazioni segrete, invece, si contano nel numero dei presenti, ma non in quello dei votanti, coloro che rifiutano la scheda di votazione dichiarando apertamente di astenersi o di essere contrari; le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata: la votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non impedisce di rinnovare il voto nella stessa seduta, qualora lo richieda almeno un quinto dei componenti assegnati al Consei General.
5. Il verbale dell'adunanza deve indicare esattamente il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta, di quelli contrari e degli astenuti. Per le votazioni con schede segrete riguardanti nomine o designazioni, il verbale deve indicare il numero dei voti ottenuto da ogni nominativo proposto, anche di quelli che non sono risultati eletti.

ARTICOLO 46 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nei casi di urgenza, le deliberazioni del Consei General possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo approvata la deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ARTICOLO 47 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I componenti del Consei General che sono obbligati ad astenersi dal prendere parte a determinate deliberazioni e ad allontanarsi dalla sala ai sensi della normativa vigente in materia di ordinamento e di amministratori degli enti locali, sono tenuti ad informarne il Segretario generale.

CAPO VII SEGRETERIA E VERBALI DELLE SEDUTE

ARTICOLO 48 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALLE ADUNANZE

1. Il Segretario generale partecipa alle adunanze del Consei General ed esercita le sue funzioni intervenendo, su richiesta del Presidente, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione oppure, quando il Consei intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale sono stati preventivamente resi i pareri di rito in sede di istruttoria, per esprimere il proprio parere sulla regolarità tecnica ed amministrativa e sulla legittimità, se ed in quanto di sua competenza.

ARTICOLO 49
SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO NELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Nel caso di assenza o di impedimento del Segretario generale per tutta la durata dell'adunanza, lo sostituisce il Vicesegretario o, in caso di assenza o impedimento anche del Vicesegretario, il segretario di uno dei sette Comuni della Val di Fassa, a ciò appositamente incaricato.
2. Se, nel corso della seduta, sorgesse per il Segretario generale l'obbligo, stabilito dalla legge, di astenersi su una o più deliberazioni, il Consei General, su proposta del Presidente e con apposita votazione, incaricherà uno dei suoi componenti di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante; in questo caso, il Segretario deve allontanarsi dalla sala prima della trattazione dall'argomento e fino ad avvenuta proclamazione dell'esito della votazione sullo stesso.
3. In casi particolari ed eccezionali, dovuti a motivi improvvisi di forza maggiore e non prevedibili, il Segretario generale può essere sostituito, durante la trattazione di uno o più punti dell'ordine del giorno od anche per l'intera seduta, da un consigliere proposto dal Presidente ed incaricato dal Consei General, con apposita votazione espressa, di espletare le funzioni di segretario verbalizzante.
4. In entrambi i casi contemplati dai precedenti commi 2 e 3, chi viene incaricato di svolgere le funzioni di segretario conserva tutti i diritti che gli spettano in quanto consigliere e, pertanto, partecipa legittimamente alle votazioni ed alle deliberazioni del Consei General.

ARTICOLO 50
VERBALE DELLA SEDUTA

1. Il verbale della seduta del Consei General è l'atto pubblico che ne documenta e ne attesta lo svolgimento; esso viene redatto dal Segretario generale che, a tal fine, può avvalersi della collaborazione di altro personale del Comun General de Fascia ed anche di idonei apparecchi di registrazione.
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D. Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m.i., dell'art. 16, 4° comma, della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e s.m.i e dell'articolo 18, comma 4, dello statuto del C.G.F., i verbali delle sedute del Consei General sono redatti in italiano, che è il loro testo ufficiale, ed anche in ladino.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento dell'adunanza consiliare: riporta il luogo, la data e l'ora di inizio e di chiusura della seduta, i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti, precisando se questi ultimi abbiano giustificato o meno la loro assenza, i punti salienti delle discussioni, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti su ogni proposta di deliberazione ed il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni. Dal verbale deve risultare se la seduta abbia avuto luogo in forma pubblica oppure riservata e se la votazione sia avvenuta in forma palese oppure a scrutinio segreto. Il verbale può contenere, inoltre, eventuali annotazioni e precisazioni ritenute opportune a giudizio del verbalizzante, nonché le dichiarazioni che i componenti dell'organo collegiale chiedano espressamente che vi vengano riportate.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati a verbale esponendo sinteticamente, ma con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi; quando gli interessati lo richiedano, i loro interventi e le dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente a verbale, purché ne consegnino il testo scritto o lo dettino testualmente al segretario verbalizzante.
5. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale: soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, esse vengono inserite a verbale in modo conciso.
6. Il verbale della seduta riservata deve contenere soltanto l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della seduta, i nomi dei presenti e degli assenti, con la precisazione se questi ultimi si siano giustificati o meno, la parte dispositiva della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto.
7. Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale.

ARTICOLO 51
CONSERVAZIONE, DEPOSITO ED APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. L'Ufficio di segreteria cura la raccolta e la conservazione dei verbali delle sedute del Consei General ed il loro deposito a disposizione di chiunque, trattandosi di atti pubblici. Il rilascio di copie, certificazioni ed estratti desunti dai verbali o ad essi allegati compete al Segretario generale ed al personale addetto agli Uffici competenti del Comun General de Fascia, che vi provvedono nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto di accesso alla documentazione amministrativa, coordinate con la normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati personali (cd. *"privacy"*).
2. Il verbale della seduta viene sottoposto all'approvazione del Consei General nella sua adunanza successiva: se il testo è stato inviato in copia o per posta elettronica ai consiglieri, il verbale viene dato per letto ed il Presidente, in apertura di seduta, chiede ai componenti dell'organo collegiale se vi siano osservazioni sul verbale; se nessuno si pronuncia, il Consei General si pronuncia sull'approvazione del verbale con apposita deliberazione.
3. I consiglieri che richiedessero di apportare modificazioni, rettifiche od integrazioni al verbale, devono farlo in maniera esplicita, leggendo le parti del verbale interessate ed indicando chiaramente al Segretario generale il testo, possibilmente scritto, di quanto intendono cancellare, inserire o sostituire nel verbale.
4. Le modificazioni, rettifiche od integrazioni al verbale così proposte non possono ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Di quelle condivise dal Consei General, si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso: il Segretario generale ne fa richiamo nel verbale dell'adunanza cui si riferiscono mediante annotazione a margine o in calce, indicando la data della seduta nella quale sono state approvate.

ARTICOLO 52
LE DELIBERAZIONI DEL CONSEI GENERAL

1. Le decisioni formalmente assunte dal Consei General assumono il nome di deliberazioni e costituiscono parte del verbale della seduta.
2. L'Ufficio di segreteria cura la raccolta delle deliberazioni del Consei General, che devono essere numerate in ordine progressivo, e provvede a pubblicarle anche sull'albo informatico dell'Ente secondo quanto dispongono le norme vigenti in materia, a portarle a conoscenza chi di dovere ed a conservarle a disposizione di chiunque.
3. Trattandosi sempre di atti pubblici, il rilascio di copie, certificazioni ed estratti delle deliberazioni e degli atti ad esse allegati compete al Segretario generale ed al personale addetto agli Uffici competenti del Comun General de Fascia, che vi provvedono nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto di accesso alla documentazione amministrativa, coordinate con la normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati personali (cd. *"privacy"*).